

che non ha avuto la sua soluzione definitiva e particolarmente per i produttori di 2° gruppo dell'INA, dato che la ISSDA, nell'accusarsi al Contratto collettivo 11 aprile 1938 che è tuttora in vigore, insiste e richiede che detto personale benefici del trattamento previdenziale previsto per gli impiegati amministrativi della Direzione generale;

- che d'altra parte la Direzione generale è di avviso che per i produttori di 2° gruppo dell'INA venga applicato il trattamento di previdenza offerto dall'INPS in sostituzione di quello richiesto dai rappresentanti dei produttori.

Vista la legge 24 luglio 1950, n. 633, constatato che all'art. 2 è stata data facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939 e la data di entrata in vigore della legge stessa, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

- considerato che il riscatto assicurativo previsto dalla legge sopraricordata, se applicato ai produttori di 2° gruppo dell'INA, risulterebbe senz'altro favorevole per l'Amministrazione;

- considerato, infine, che l'onere per l'Ammini-